

N. R.G. 27-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 27-1/2023 P.U.** per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:

PAOLO PINONI, C.F. PNNPLQA62E06D150 – con l'Avv. SIMONA VILLA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.03.2023 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in proprio.

Non ravvisandosene la necessità, nessuna udienza è stata fissata, non essendovi obbligo di legge.

* * *

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (essendo il ricorrente residente in Cremona), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale dei due ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pinoni Paolo, il quale (oltre a non essere assoggettabile a procedure concorsuali maggiori) versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria via via accumulata dal

ricorrente, principalmente a causa del pessimo andamento della sua attività lavorativa di coltivatore diretto.

Quanto al passivo, il ricorrente ha indicato una situazione debitoria complessiva che, unitamente ai costi in prededuzione già individuati in relazione alle prestazioni del Gestore e del difensore, è quantificata in misura pari ad € 725.939,56, rispetto alla quale non vi è reddito liquido sufficiente, mentre il patrimonio messo a disposizione dei propri creditori è altresì evidentemente insufficiente a garantirne la soddisfazione.

Allo stato il ricorrente non è in grado di mettere a disposizione della procedura alcun importo da detrarsi dai redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione, e dunque sotto questo profilo sarà onere del liquidatore eventualmente far presente al G.D. il sopravvenire di entrate fisse che superino le soglie di mantenimento minimo del nucleo familiare, così come altre entrate impreviste dovranno comunque essere convogliate nell'attivo della procedura.

Sarà infine onere del liquidatore attivarsi tempestivamente affinché, attraverso la partecipazione alla procedura esecutiva che già ha dato origine alla vendita di parte del patrimonio immobiliare del debitore, non vengano sottratti al principio di distribuzione equa tra i creditori gli importi ottenuti in corso di detta procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **PAOLO PINONI PNNPLQA62E06D150**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Cristiano Duva, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** al ricorrente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 7) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 03/05/2023

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi